



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 41 DEL 29/01/2026

Numero di Servizio 26 / 2026

OGGETTO: TRAZZERA NUNZIATA–PIEDIMONTE- S.VENERA ALTA CHE SI DIPARTE DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 2/III A FINE TRATTO 0,665 KM, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALI (CT).

TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE A TEMPO INDETERMINATO A TUTTI I VEICOLI DI CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

L'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento Tecnico ha richiesto in data 23/01/2026 con prot. n. 0004411 a con questo Ufficio Segnaletica Stradale l'emissione di una Ordinanza per l'istituzione della limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nell'intero tratto della Trazzera Nunziata–Piedimonte- S.Venera Alta che si diparte dall'intersezione con la S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT).

La limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nel tratto, della

Trazzera Nunziata-Piedimonte-S.Venera Alta, sopra citata è necessaria per le condizioni del manto stradale della strada provinciale suddetta.

A seguito di sopralluogo dei tecnici del Servizio Manutenzione Strade si è constatato un tratto di strada in cui è presente un lieve smottamento del corpo stradale con cedimento del manto stradale, per effetto del dilavamento riconducibile ad infiltrazioni d'acqua, che ha compromesso la fondazione stradale. Considerato che le intense vibrazioni provocate dai mezzi pesanti provocano nel terreno la riduzione della resistenza. Un sovraccarico dovuto a carichi pesanti, aumenterebbe verosimilmente lo stato di degrado, creando possibili fenomeni franosi, non garantendo adeguati livelli di sicurezza al transito veicolare.

L'Ufficio Segnaletica Stradale nelle more che si eseguano i lavori di manutenzione necessari per ristabilire adeguati livelli di sicurezza del transito veicolare; provvede alla predisposizione della presente Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di regolamentazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato, attraverso limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nell'intero tratto della Trazzera Nunziata - Piedimonte - S.Venera Alta che si diparte dall'intersezione con la S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT).

VERIFICATO che:

La Trazzera Nunziata-Piedimonte- S.Venera Alta si diparte dall'intersezione dalla S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, e ricade nel territorio del Comune di Mascali (CT).

Che il tratto interessato alla limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate è l'intero tratto della Trazzera Nunziata-Piedimonte- S.Venera Alta che si diparte dall'intersezione dalla S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, e ricade nel territorio del Comune di Mascali (CT).

Il tratto in questione, ricade all'esterno del centro abitato, pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazione al transito lungo il tratto della Trazzera Nunziata-Piedimonte- S.Venera Alta che si diparte dall'intersezione con la S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, e ricade nel territorio del Comune di Mascali (CT).

in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.

gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno dei centri abitati del Comune di

Mascali (CT). delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

la limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, il transito stradale e pedonale;

VISTI:

Gli articoli n° 5, 6, 7, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.

Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b), del Codice della Strada vigente: **la chiusura al transito veicolare a tempo indeterminato a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate della Trazzera Nunziata-Piedimonte- S.Venera Alta che si diparte dall'intersezione con la S.P. 2/III a fine tratto 0,665 km, con decorrenza immediata, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT).**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi allo schema segnaletico previsto nel piano di segnaletica predisposto da questo Ufficio Segnaletica Stradale (Allegato (TRZ. Nunziata-Piedim.-S.V.PS.2026.1) allegato alla presente e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada. Dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto degli schemi segnaletici previsti nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 226 del 26/09/2002.

Adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni a cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché al Sindaco del Comune di Mascali (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia



Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.